

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 3 luglio 2017, n. 16372

Rilevato che:

E' regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197).

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR friulana che il 28 gennaio 2014 ha riformato la decisione della CTP-Pordenone e ha accolto la domanda dello Studio Comm. Ass. P. – C. – B., laddove chiede il riconoscimento di non essere tenuta al versamento dell'IRAP per gli anni d'imposta accertati (2009/2010) in relazione alla parte di attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze.

La parte privata non svolge difese.

Considerato che:

La ricorrente erroneamente censura - per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3; t.u.i.r., artt. 50, 53; cod. civ., art. 2697) - la sentenza d'appello laddove stima l'attività di sindaco estranea all'imposizione per attività professionale con consequenziale scindibilità dell'imponibile del relativo professionista perché priva del requisito dell'autonoma organizzazione.

L'assunto del giudice merito si pone in continuità con i principi regolativi della materia compendati da Cass. 03/03/2016, n. 4246 e Cass. 02/11/2016, n. 22138 nel senso che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nelle specie in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza.

Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass. 05/03/2012, n.3434 si è chiarito - riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico - che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell'attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (conf. inter partes Cass. del 23/01/2017, n. 1712).

Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei limiti ristretti della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., nella specie neppure invocata e da interpretarsi come riduzione del sindacato al minimo costituzionale ovvero sia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni



inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto (in forma semplificata). Nulla va disposto in punto di spese mancando difese della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

